



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

- Approvato con deliberazioni del Consiglio comunale nn. 36 e 37 del 10 giugno 1994
- Integrato con deliberazione del Consiglio n. 55 del 23 settembre 1994
- Integrato con deliberazione del Consiglio n. 56 del 23 settembre 1994
- Modificato con deliberazione del Consiglio n. 12 del 29 febbraio 1996
- Modificato con deliberazione del Consiglio n. 13 del 29 febbraio 1996
- Modificato con deliberazione del Consiglio n. 68 del 2 dicembre 1996
- Modificato con deliberazione del Consiglio n. 36 del 23 giugno 1997
- Modificato con deliberazione del Consiglio n. 12 del 29 gennaio 1999
- Modificato con deliberazione del Consiglio n. 18 del 18 marzo 2002
- Modificato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 16 marzo 2009
Modifiche in vigore dal 26 maggio 2009

SOMMARIO

Art. 1 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	3
Art. 2 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	3
Art. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE	3
Art. 4 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE.....	4
Art. 5 - CONTENUTO DELLE DOMANDE	4
Art. 6 - ISTRUTTORIA DOMANDE.....	4
Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE	5
Art. 8 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.....	5
Art. 9 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI, TENUTA DEL REGISTRO	5
Art.10 - CONDIZIONI GENERALI	6
Art.11 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO	6
Art.12 - ORDINE DI PREFERENZA	7
Art.13 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE	7
Art.14 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.....	7
Art.15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.....	7
Art.16 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	7
Art.17 - OGGETTO DELLA TASSA.....	7
Art.18 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	8
Art.19 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	8
Art.20 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE.....	8
Art.21 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	8
Art.22 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI	9
Art.23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE	9
Art.24 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.....	9
Art.25 - OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	9
Art.26 - PASSI CARRABILI (stralciato)	10
Art.27 - PASSI CARRABILI (AFFRANCAZIONE DELLA TASSA-stralciato).....	10
Art.28 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO	10
Art.29 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI	10
Art.30 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO.....	10
Art.31 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	10
Art.32 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	11
Art.33 - ESENZIONI DELLA TASSA	11
Art. 33/bis.....	12
Art.34 - ESCLUSIONI DALLA TASSA	12
Art.35 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.....	12
Art.36 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA	13
Art.37 - SANZIONI.....	13
Art.38 - NORME TRANSITORIE	13

Art.39 - ENTRATA IN VIGORE	14
----------------------------------	----

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Disciplina, inoltre, l'applicazione della tassa e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, nonché per le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Disciplina, altresì, l'applicazione della tassa e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni per le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui ai commi 1, 2 e 3 e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

6. Per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio Comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superfici effettivamente occupate devono intendersi quelle aree, quegli spazi pubblici e quelle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sottratti, in modo permanente o temporaneo, all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

2. Per le occupazioni su beni del patrimonio indisponibile del Comune si dovrà fare riferimento alla effettiva sottrazione, in modo permanente o temporaneo, all'uso specifico cui sono destinati i beni stessi, caso contrario sono soggette al regime giuridico del Codice Civile.

Art. 4 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda in carta legale di autorizzazione o concessione.

3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Art. 5 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e partita iva;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DOMANDE

1. L'istruttoria della domanda è svolta:

- dal Servizio di Polizia Locale relativamente alle occupazioni temporanee in genere escluse quelle di competenza dei servizi successivamente indicati;
- dal Servizio Tecnico-Manutenitivo relativamente alle occupazioni permanenti nonché a quelle temporanee conseguenti ad altri

procedimenti di competenza del Servizio (es: autorizzazioni all'esecuzione di lavori stradali);

- dal Servizio Sviluppo Economico per le occupazioni temporanee connesse all'esercizio di un'attività commerciale od ogni altra attività ricadente nella sfera di competenza del Servizio.

2. Se necessario il Servizio interessato richiederà ogni documento, disegno, calcolo o quant'altro ritenuto utile per una regolare istruttoria della domanda presentata.

3. Se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà essere richiesto il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere. Decorso tale termine il parere deve intendersi favorevole.

4. Le domande di concessione per le occupazioni permanenti sono sottoposte al parere della Giunta Comunale.

5. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione. Agli enti di erogazione di pubblici servizi che effettuano ricorrenti occupazioni il deposito cauzionale può essere richiesto all'inizio dell'anno, ed eventualmente rinnovato di anno in anno, in misura forfetaria calcolata sulla base del numero e della consistenza delle occupazioni effettuate l'anno precedente.

ART. 8- CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute né in parte né in toto e neppure subconcesse dal titolare richiedente e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono, per il titolare, autorizzazione all'esercizio di altre attività.

ART. 9 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.

TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dal Responsabile che ne ha curato l'istruttoria e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. In occasione di feste popolari, manifestazioni a carattere celebrativo, ricreativo, sportivo, culturale, ecc. le autorizzazioni possono essere rilasciate nell'ambito dei provvedimenti di autorizzazione alla manifestazione stessa.

3. Le autorizzazioni e le concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

4. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee potranno avere corso previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta. In caso di convenzione il pagamento potrà avvenire a rate anticipate.

5. L'Ufficio che rilascia le autorizzazioni e le concessioni deve trasmettere copia dei provvedimenti al Servizio Tributi, ovvero al Concessionario in caso di affidamento, ai fini della corretta applicazione della Tassa di cui al Capo II del presente Regolamento.

ART. 10 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private;

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 18 (diciotto) anni;

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 11 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio tecnico e l'ufficio di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 12- ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

ART. 13 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 14 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- uso improprio del diritto di occupazione;
- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
- mancato pagamento della tassa.

ART. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non dà diritto ad alcun pagamento di alcun interesse o indennità.

4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma undici, del decreto legislativo 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 16 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. E' istituita nel Comune di Paese la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

ART. 18 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Paese , nell'ambito del proprio territorio, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. in base alla popolazione residente al 31.12.1992, appartiene alla classe IV. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 20 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono determinate dal Consiglio Comunale nei modi e termini fissati dalla legge.

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

ART. 21 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. 3 categorie ed individuate, in sede di prima applicazione, con la deliberazione consigliare di approvazione del presente regolamento, adottata con le modalità stabilite dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le nuove classificazioni in categorie per gli anni successivi al 1994 sono adottate dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

5. Ai fini delle occupazioni di cui all'articolo 38 comma quarto del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per centro abitato si fa riferimento alla delimitazione stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 643 del 29.11.1993 ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada".

ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

ART. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

2. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 24 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 25 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al precedente comma 2, ridotta del 30%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 70%.

ART. 26 - PASSI CARRABILI

NON APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN VIRTU' DELLA FACOLTA' CONCESSA A PROVINCE E COMUNI DALLA LETTERA A), COMMA 63, ARTICOLO 3, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549.

ART. 27- PASSI CARRABILI (AFFRANCAZIONE DELLA TASSA)

NON APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN VIRTU' DELLA FACOLTA' CONCESSA A PROVINCE E COMUNI DALLA LETTERA A), COMMA 63, ARTICOLO 3, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549.

ART. 28 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente, è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 29 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. La Giunta Comunale individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.

ART. 30 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, la tassa è determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

ART. 31 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

- a) fino a sei ore continuative di ciascun giorno: riduzione del 50%;
- b) successivi periodi di sei ore o frazione: riduzione dell'83,3%;

2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 30%.

3. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

4. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 30%.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50%.

6. La tariffa per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie è così modulata:

occupazioni fino a 60 giorni	=	riduzione dell'80%
occupazioni tra i 60 e i 90 giorni	=	riduzione del 70%
occupazioni tra i 90 e i 120 giorni	=	riduzione del 60%
occupazioni tra i 120 e i 180 giorni	=	riduzione del 30%
occupazioni oltre i 180 giorni	=	tariffa intera

7. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta dell'80%.

8. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 30%.

9. Per le occupazioni temporanee la superficie eccedente i 1.000 mq. viene calcolata in ragione del 10%.

ART. 32 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, ridotte dell'80%.

ART. 33 - ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture per il tempo necessario all'intervento e in ogni caso di durata non superiore a 24 (ventiquattro) ore;

- b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 24 (ventiquattro) ore;
- d) occupazioni con porta biciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico;
- e) occupazioni occasionali di durata non superiore a 10 (dieci) giorni per finalità assistenziali, celebrative, educative, sanitarie, previdenziali, culturali, sportive, promozionali e del tempo libero qualora svolte da enti, organismi, associazioni, comitati e simili non aventi scopo di lucro.

2. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

ART. 33/BIS

1. La tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta quando non superi euro 5,16.

ART. 34 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Sono esenti altresì dalla tassa le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con tende o simili, fisse o retrattili.

ART. 35 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia, effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti, deve contenere:

- gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la

denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento superiori all'unità di misura forfetaria stabilita dall'art. 47 del D.Lgs. 507/93 verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è pari o superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

6. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione dell'apposito modulo mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale o al Concessionario del servizio.

ART. 36 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa, si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni nonché le altre disposizioni di legge in materia.

ART. 37 - SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni.

ART. 38 - NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue:

- a) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 35 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 (sessanta) giorni dall'esecutività del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) Per le occupazioni di cui all'art. 30 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di £. 50.000.=;
- c) Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vengono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- d) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.L.F., approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.1.1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, che sostituisce tutte le disposizioni in materia precedentemente adottate da questo Comune, divenuto esecutivo a' sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore ad avvenuta pubblicazione.

2. Per effetto delle norme transitorie e finali di cui all'art. 56 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, le disposizioni a carattere tributario, compresa l'allegata suddivisione del territorio comunale in tre categorie, hanno efficacia dall'1 gennaio 1994.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

COMUNE DI PAESE
Comune di Classe IV

PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumenta del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insite l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono state classificate in n. 3 categorie.
5. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq.;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq. E fino a 1.000 mq.;
 - del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
8. la tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, e V.

PARTE II – OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA AL MQ.		
		1 [^]	2 [^]	3 [^]
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	€ 22,21	€ 15,55.	€ 8,88
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione 30%)	€ 15,55	€ 10,88	€ 6,22
3	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate e per la superficie assegnata	€ 22,21	€ 15,55	€ 8,88

PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alle seguenti tariffe:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA		
			1 [^]	2 [^]	3 [^]
2.01	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €	1,55	1,08	0,62
2.02	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale (Riduzione del 30%)	per mq. €.	1,08	0,76	0,434
2.03	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	per mq. €.	1,55	1,08	0,62
2.04	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%)	per mq. €.	0,77	0,54	0,31
2.05	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	per mq. €.	0,31	0,217	0,124

2.06	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Riduzione del 30%)	per mq. €.	1,08	0,76	0,434
2.07	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione dell'80%)	per mq. €.	0,31	0,217	0,124
2.08	Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie (riduzione del 50%)	per mq. €.: oltre i 180 gg tra 120 e 180 gg tra 90 e 120 gg tra 60 e 90 gg fino a 60 gg	0,77 0,54 0,31 0,232 0,155	0,54 0,38 0,217 0,163 0,108	0,31 0,217 0,124 0,093 0,062
2.09	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq. €.	0,77	0,54	0,31

PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tariffa relativa alle occupazioni permanenti, così come modificata dall'art. 18 della L. 23/12/1999, n. 488, è la seguente:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA
3.01	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi	€ 0,77

La tariffa di cui sopra è rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso l'ammontare complessivo dovuto al comune non può essere inferiore a € 516.

2. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 [^]	2 [^]	3 [^]
5.01	Occupazione temporanee del sottosuolo o del soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:			
	- fino ad 1 Km. Lineare	€ 5,16	€ 3,62	€ 2,07
	- superiore al km. Lineare	€ 7,75	€ 5,42	€ 3,10

5.02	Occupazioni di cui al n. 5.01 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:			
5.02.01	del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:			
	- fino ad 1 km. Lineare	€ 6,71	€ 4,70	€ 2,69
	- superiore ad 1 km. Lineare	€ 10,07	€ 7,05	€ 4,03
5.02.02	Del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:			
	- fino ad 1 km. Lineare	€ 7,75	5,42	€ 3,10
	- superiore ad 1 km. Lineare	€ 11,62	€ 8,13	€ 4,65
5.02.03	Del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:			
	- fino ad 1 km. Lineare	€ 10,33	€ 7,23	€ 4,13
	- superiore ad 1 km. Lineare	€ 15,49	€ 10,85	€ 6,20

PARTE V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

3. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA CORRISPONDENTE
1	Centro abitato	€ 39,25
2	Zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche	€ 17,04
3	Frazioni	€ 5,16

Al fine della pratica applicazione della tariffa di cui sopra si precisa che il “Centro abitato” corrisponde alla “Categoria I^”, la “Zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche” alla “Categoria II^”, e le “Frazioni” alla “Categoria III^” così come individuate nell'allegato “B”. Si da atto, inoltre che le variazioni di tariffa in questione a nulla rilevano ai fini del gettito globale della Tassa, non esistendo nel territorio comunale alcun distributore di carburante insistente sul suolo pubblico.

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 (un quinto) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 (un quinto) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 [^]	2 [^]	3 [^]
A	Centro abitato	€ 10,33	€ 7,23	€ 4,13
B	Zona limitrofa	€ 7,75	€ 5,42	€ 3,10
C	Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 5,16	€ 3,62	€ 2,07

PARTE VII – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I contribuenti tenuti al pagamento dell'anno 1994, esclusi quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'articolo 56, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 2.05 della tariffa stabilita dalla precedente parte III, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'imposta dovuto per il 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.=.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con le modalità e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno 1994 e per quelli successivi, sempreché non si verifichino variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario responsabile del servizio la nuova misura della tassa qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovrà essere proceduto al pagamento.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Categorie Modificate Dal Parere Della Commissione Edilizia

CATEGORIA I[^]

Paese Capoluogo: Via Impianti Sportivi – Piazza Caduti nei Lager

CATEGORIA II[^]

Paese Capoluogo: Tutte le altre Vie e Piazze del centro abitato.
Castagnole: Piazza S. Mauro – Via Gen. Piazza.
Padernello: Via La Motta (fronte scuola media) – Piazza San Lorenzo – Via Trento (fino intersezione Via S. Gottardo).
Porcellengo: Piazza Matteotti
Postioma: Via Toniolo (angolo Strada Statale Feltrina) – Piazza Montello – Viale Europa Unita.

CATEGORIA III[^]

Paese Capoluogo: Tutte le altre Vie e Piazze Fuori Del Centro abitato e zone limitrofe.
Frazioni: Tutte le altre Vie e Piazze e zone limitrofe